

## □ Interrogazione n. 532

presentata in data 3 novembre 2011

a iniziativa del Consigliere Marangoni

**“Tributi Consorzio di Bonifica “Musone-Potenza-Chienti-Asola-AltoNera”. Avvisi di pagamento emessi da Equitalia Marche SpA nei confronti dei proprietari di immobili rientranti nel relativo comprensorio. Prelievo fiscale iniquo per i cittadini delle province di Macerata ed Ancona”**

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere Enzo Marangoni,

Premesso:

*che* nei mesi di settembre ed ottobre 2011 risultano essere pervenuti a migliaia di cittadini ricadenti entro i comprensori agricoli di cinquanta comuni della provincia di Macerata e di nove comuni della provincia di Ancona, avvisi di pagamento emessi da Equitalia Marche Spa per conto del Consorzio di Bonifica Musone, Potenza, Chienti, Asola e Nera;

*che* tali avvisi di pagamento hanno per oggetto opere di bonifica attribuite all'annualità 2010 così come specificato nelle “comunicazioni dell'ente” allegate alla cartella esattoriale stessa;

*che* queste cartelle esattoriali prevedono il pagamento di una somma che può andare dai 15 ai 500 euro da versarsi entro il 31 dicembre 2011;

*che* alcuni avvisi sono stati notificati anche a ditte catastali non aggiornate o riportanti inesattezze sui riferimenti catastali con errate quantificazioni e ad errate attribuzioni di proprietà e comproprietà;

*che* all'interno dell'avviso di pagamento si comunica che “il tributo ...> viene determinato <... in funzione del reddito dominicale moltiplicato per i coefficienti di zona così come stabilito dal piano di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 55 del 16.06.2008 e con deliberazione della provincia di Macerata n. 89 del 10.03.2011 del sub-commissario prefettizio con i poteri della Giunta Provinciale>”;

Premesso inoltre:

*che* il decreto 55 del 2008 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica in oggetto consiste nell'approvazione del “piano di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile”;

*che* la l.r. 13/1985 recante “norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica” prevede, all'articolo 3, che le funzioni amministrative concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica sono delegate alle province, inoltre, nei casi di comprensori di bonifica situati in territori di più province le funzioni sono esercitate dalla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica;

*che* l'articolo 25 della medesima legge regionale stabilisce che la Giunta Provinciale approva la deliberazione di riparto ed è la Giunta regionale che emana i criteri ed i limiti ai quali i consorzi debbono attenersi nel determinare le quote dei riparti dei contributi consortili nonché dei contributi a carico di altri beneficiari di opere di bonifica;

*che* con la legge finanziaria n. 21/2000 la Regione definisce all'articolo 13 norme relative ai “contributi di bonifica e rapporti con gli enti gestori del servizio idrico integrato”

*che* con Deliberazione di Giunta regionale numero 1749 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione ha approvato delle direttive al fine dell'adeguamento dei Piani di Classifica dei Consorzi di Bonifica alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della l.r. 21/2000;

*che* con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 2716 del 2000 la Regione ha stabilito che “i consorzi di bonifica non potranno più esigere il ruolo di bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche di scolo e delle opere idrauliche di difesa delle acque di cui alla Sezione 2 del documento tecnico allegato alla d.g.r. 1749/2000” e

che “il ruolo di bonifica potrà essere richiesto dai consorzi di bonifica per la sola copertura della spesa irrigua e della spesa di opere non di natura idraulica ed irrigua”;

*che* con ulteriore d.g.r. n. 1226 del 2002, la stessa Regione ha emanato i criteri ed i limiti ai quali i consorzi di bonifica debbono attenersi nel determinare le quote di riparto prevedendo altresì che i Piani di Classifica fossero sottoposti a valutazione ed approvazione da parte delle province;

*che lo* stesso Piano di Classifica del Consorzio in oggetto prevede che i ruoli contributivi interessino la gestione degli impianti irrigui Valmusone, Valsantangelo e Basso Chienti, e “il monitoraggio e manutenzione dei fossi di IV categoria e non classificati”;

Considerato:

*che* la D.G.R. n. 2994/2001 e la D.G.R. 1226/2002 stabiliscono che i consorzi di bonifica hanno competenza sulla gestione e la manutenzione delle opere di natura irrigua;

*che* per quanto concerne il monitoraggio e la manutenzione dei fossi di IV categoria e di quelli non classificati la Regione Marche, con la D.G.R. n. 2994 del 2001 ha stabilito che i Consorzi di Bonifica non possono esigere il ruolo di bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle “opere idrauliche di scolo” e delle “opere idrauliche di difesa delle acque” e che il ruolo di bonifica potrà essere richiesto, sempre dai Consorzi, per la sola copertura della “spesa irrigua” e della “spesa di opere non di natura idraulica o irrigua”;

*che* pertanto la D.G.R. 1226/2002 ha emanato i criteri ed i limiti ai quali i Consorzi di Bonifica devono attenersi nel determinare le quote di riparto dei contributi consortili;

*che* in questa D.G.R. appena menzionata l'imputazione della spesa per i contributi consortili è prevista unicamente per opere di natura irrigua e per opere di natura né idraulica né irrigua;

*che* tale imputazione è stata confermata anche da un parere legale chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Macerata con nota assunta la proprio protocollo numero 565 del 24.12.2009;

*che* Il Servizio Ambiente della Provincia di Macerata alla luce delle interpretazioni e dei pareri assunti, ha ritenuto approvabile il Piano di Classifica limitatamente alla parte relativa alla copertura della spesa consortile per opere di natura irrigua;

*che* per quanto concerne le opere di competenza regionale il Servizio Ambiente provinciale ha ritenuto integralmente applicabili le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 2994 del 2001, mentre per le opere di competenza dei privati (i c.d. frontisti) per le quali il Piano di Classifica prevede estesi interventi, il Servizio Ambiente ha ritenuto che tali opere idrauliche possano essere eseguite dal Consorzio, su espressa delega conferita dai privati ed escludendo che questo possa originare un generalizzato potere impositivo;

Considerato inoltre:

*che* le motivazioni del Servizio Ambiente della Provincia di Macerata sono state comunicate al Consorzio di Bonifica con nota protocollo numero 14138 del 18 febbraio 2010, segnalando pertanto un rigetto parziale dell'istanza evidenziando l'impossibilità di procedere all'approvazione del Piano laddove si definiscono il “monitoraggio e la manutenzione dei fossi di IV categoria e di quelli non classificati”;

*che* tali motivazioni ai sensi della Legge Nazionale numero 241/1990 hanno interrotto i termini del relativo procedimento;

*che* il Consorzio ha riaperto i termini rinviando delle controdeduzioni con nota n. 573 del 05 marzo 2010 al protocollo della Provincia di Macerata;

*che* la Provincia di Macerata a sua volta non ha ravvisato, nelle osservazioni formulate dal Consorzio di Bonifica, argomentazioni tali da consentire il superamento degli ostacoli di cui al preavviso di rigetto, deliberando in tal modo con delibera di Giunta Provinciale n. 237/2010, che il Piano di Classifica si riteneva approvabile “per quanto attiene alla copertura della spesa consortile per opere di natura irrigua” e che relativamente alla copertura della spesa per gli interventi di monitoraggio e di manutenzione dei fossi di IV categoria e non classificati, essi “sono qualificabili come opere di manutenzione idraulica di competenza dei soggetti privati” e che per tali motivi si ritiene “non approvabile ... la relativa sezione del Piano di Classifica”;

*che* la successiva delibera numero 89 del 2011 del Commissario Straordinario della Provincia di Macerata rivedendo il precedente parere del Servizio Ambiente provinciale e valutando positivamente la richiesta di riesame della D.G.P. n. 237/2010, avanzata dal Consorzio di Bonifica, non intacca la sostanza del quadro normativo regionale poiché l'articolo 18 della L.R. 16/2010 stabilisce testualmente che “fino all'approvazione della legge regionale di riordino degli interventi di bonifica e irrigazione, i consorzi di bonifica: a) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di cui al Testo Unico numero 523 del 1904, b) eseguono, in caso di inerzia, dei soggetti di cui all'articolo 12 del R.D. 523/1904 le opere idrauliche di sola difesa dei beni con la relativa manutenzione e sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua ...”;

*che* nella stessa Deliberazione Commissariale 89/20121 in ogni caso, ai fini del riparto della spesa, deve essere mantenuta ferma la ripartizione tra opere di competenza pubblica e opere di competenza privata, così come affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 1998;

*che* la deliberazione commissariale pur approvando anche la Sezione del Piano di Classifica precedentemente non approvata dal medesimo ente, non riconferisce certo al Consorzio la potestà della reintroduzione fittizia dell'iniquo tributo considerato anche che tutti gli interventi inerenti gli aspetti di natura idraulica devono essere preventivamente autorizzati dal settore Patrimonio della Provincia di Macerata, cosa che non è, nella fattispecie della presente interrogazione, mai accaduta;

Tenuto conto:

*che* è stato presentato presso il Consiglio Provinciale di Macerata un o.d.g. nel quale si chiede di verificare la possibilità di annullare la precedente Deliberazione Commissariale n. 89/2011 rimotivandola in base al fatto che le opere per le quali si chiede il pagamento dell'iniquo tributo devono essere eseguite dal Consorzio di Bonifica solo nel caso i privati proprietari omettano di eseguirle e previa autorizzazione della competente amministrazione;

*che* la l.r. 13/1985, seppure in via di abrogazione, ma attualmente ancora vigente, recita che “le province provvedono alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica mediante concessione ai consorzi di bonifica”;

*che* il Consorzio di Bonifica in oggetto risulta essere commissariato da almeno sei anni e che, in concomitanza e successivamente al verificarsi di varie calamità di natura idrogeologica, la sua presenza sul territorio è risultata completamente nulla;

*che* la responsabilità per la manutenzione di fossi e capezzagne è già oggi definita anche dalle norme di Condizionalità introdotte dalla riforma della Politica Agricola Comunitaria;

*che* la misura del tributo prende in considerazione la rendita catastale dei fabbricati e non gli eventuali benefici diretti di una determinata area ed è quindi passibile di ricorsi davanti alla Commissione Tributaria competente per territorio;

Visto infine:

*che* la cartella esattoriale ricevuta da 40.00 ditte catastali è stata inviata senza un precedente avviso o comunicazione e supponendo che la somma richiesta corrisponda all'erogazione di un non ben definito servizio;

*che* la Regione Marche, con l'articolo 18 della succitata legge n. 16 del 2000, ha complicato rendendo disorganica la materia, l'interpretazione sulla natura delle opere idrauliche e sugli interventi di bonifica ed irrigazione;

*che* la gran parte dei cittadini che si sono visti recapitare l'iniquo tributo denunciano l'assenza totale di benefici sul territorio dovuti all'opera del Consorzio di Bonifica in oggetto;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente in materia, per conoscere:

1) quali misure intende adottare nei confronti della Provincia di Macerata e del Consorzio di Bonifica “Musone-Potenza-Chienti-Asola-AltoNera” affinché, in un momento di

crisi come questo, essi possano evitare il pagamento di un vero e proprio ingiusto balzello;

- 2) come intende agire per evitare la disparità di trattamento per questi numerosi cittadini ricadenti entro il Consorzio stesso;
- 3) quali atti urgenti intenda adottare al fine di una regolamentazione chiara ed organica dei Consorzi stessi alla luce anche della politica di risanamento dei conti pubblici e del taglio degli enti cosiddetti "inutili";
- 4) quali interventi normativi, nel breve periodo, intende adottare per abrogare, o ridefinire, chiaramente l'articolo 18 della Legge Regionale 16/2010 che ha provocato disorganicità e contenziosi nella disciplina in materia di opere idrauliche;
- 5) quali interpretazioni intende dare al caso in oggetto per evitare il ripetersi di ulteriori casi di richiesta iniqua di contributi per servizi non resi agli immobili ricadenti all'interno dei vari Consorzi;